

Modifiche circoscrizioni amministrative -

Le modifiche nelle circoscrizioni amministrative con le conseguenziali unioni e scissioni di territori abitati, non eccedono l'ambito delimitato dai meri e soli interessi di ordine amministrativo e non valgono a distruggere o comunque menomare i diritti civici delle singole collettività sui beni demaniali. – C. Regno, 21 giugno 1928, Com. Pontecagnano Faiano c. Com. Montecorvino Pugliano, in Rep. Fo. It., 1928, n. 68 e pubbl. in Riv. demani, ecc., 1928, 321